



CITTÀ DI CEPRANO



Città di Ceprano
PROVINCIA DI FROSINONE
SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE

**REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
(GCVPC)**

Anno 2024

Il Responsabile
del Settore Polizia Locale

Art. 1

Costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Ceprano, di seguito GCVPC, è stato istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 08/11/1994. Il GCVPC è costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D. Lgs. 117/2017. La sede legale del GCVPC è il Comune di Ceprano.
2. Il GCVPC è un Ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Lazio e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore». Il GCVPC è iscritto, con il n. 183, all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Lazio, come da Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. 18 del 14/10/2019.

Art. 2

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 1/2018, in qualità di Autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o di tutte le attività previste ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3

Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 1171/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del D. Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi

del D. Lgs. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4

Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al D. Lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del D. Lgs. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 18, 22, 32 e 38 del D. Lgs. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene e custodisce, nei propri locali assegnati, come sede operativa, al GCVPC:
 - a) Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.Il GCVPC ha accesso ai registri e ai documenti sopra citati.

Art. 5

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono

essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, fermo restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera che attesti l'assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - b) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - c) certificazione medica che attesti l'idoneità a svolgere attività di protezione civile;
 - d) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - e) copia del documento di identità in corso di validità;
 - f) copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6

Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di eventuali ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi che vengono iscritti nel registro dei volontari verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente Regolamento, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - c) vestiario e DPI idonei;

- d) copia del presente Regolamento.

Art. 7

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata e/o continuativa dalle attività per la durata di almeno 6 mesi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere del Consiglio Direttivo del GCVPC, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8

Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GCVPC.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali e delle indicazioni del Coordinatore operativo.

Art. 9

Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare per tempo la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) assicurare la partecipazione al 50% dei servizi ordinari svolti mensilmente dal GCVPC, salvo che tale obiettivo non sia raggiungibile per comprovati motivi;
- c) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali, l'abbigliamento e le attrezzature loro affidate;
- d) indossare, per lo svolgimento dei servizi, l'abbigliamento come previsto dall'art.17 del presente Regolamento, astenendosi dall'impiego dello stesso per usi diversi da quello di servizio;
- e) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- f) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento, alle esercitazioni e alle prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi che non ne consentano la partecipazione;
- g) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 13 del presente Regolamento ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio e tutti i recapiti.

Art. 10

Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento nonché con compiti di supporto all'attività del Coordinatore operativo;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11

Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno 5 giorni, dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- a) elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione o revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione o revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 componenti ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di emergenza, in cui la convocazione può avvenire senza preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei Piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente al Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai Piani Comunali di Protezione Civile.

Art. 13

Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 del presente regolamento, per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35

comma 1, lettera b) del D. Lgs. 1/2018.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5 del presente Regolamento. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il Coordinatore operativo individua e nomina, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Al Coordinatore operativo compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore Operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di Ceprano ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali;
9. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5 del presente Regolamento, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuvano il Coordinatore e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
10. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

Art. 14

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le specializzazioni del GCVPC all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in Sezioni operative e/o in Nuclei operativi strutturati in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative ed affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del D. Lgs. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso (Vigili del Fuoco, Ares 118, ecc.) il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando tempestivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15

Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa idonea alle attività dello stesso.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
3. Il Comune, compatibilmente con le effettive disponibilità economico-finanziarie previste in Bilancio e nel P.E.G. del Servizio Protezione Civile, fornisce al GCVPC, in base alle indicazioni fornite dal Coordinatore operativo, i mezzi e le attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida specifiche.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.
8. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili, a titolo gratuito, da parte di Coordinamenti regionali di Protezione Civile.

Art. 16

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, ecc.;
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il comune, ai sensi del comma 1) del presente articolo, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17

Apparati Radio

1. Il GCVPC è dotato di apparati radio portatili, veicolari e postazioni fisse, per le comunicazioni durante i servizi, con l'ausilio di un ponte radio di proprietà del GCVPC:
2. Ad ogni operatore verrà consegnato ad inizio servizio un apparato radio, che dovrà essere riconsegnato a fine servizio.
3. Gli addetti della Segreteria od altri operatori designati al momento dal Coordinatore Operativo, svolgeranno la funzione di Sala Operativa durante gli interventi in cui si renda necessario l'ausilio della Sala Operativa, ed avranno a disposizione gli apparati radio fissi situati nelle sedi del GCVPC.
4. Durante i servizi il GCVPC sarà in comunicazione con la Sala Operativa della Protezione Civile o del Comando di Polizia Locale, tramite una postazione radio fissa, posizionata e sempre in funzione, nella medesima Sala Operativa.